

I giudici di legittimità in materia di procedimenti alternativi in ambito penal-tributario

Si patteggia ma la confisca resta

Possibile solo l'accordo sull'individuazione dell'ammontare

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

In un processo per reato tributario, patteggiare non consente di salvarsi dalla confisca. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 25317 del 13 giugno scorso, con cui la terza sezione penale ha precisato che, nel caso di reati fiscali, l'accordo tra le parti non possa mai aver a oggetto l'esclusione della confisca del profitto del reato, ovvero del debito tributario, la quale è obbligatoria, potendo al più vertere sull'individuazione dell'ammontare.

Il caso. Nel caso di specie il giudice per l'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati di frode fiscale di cui agli artt. 2 e 8 dlgs 74/2000, disponendo ai sensi degli artt. 240 c.p. e 12-bis dlgs 74/2000 la confisca di quanto sequestrato. Avverso la sentenza l'imputato aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando, per quanto ora interessa, che il Gup avesse disposto la confisca dei beni in sequestro sebbene nell'accordo raggiunto tra le parti vi fosse l'espressa indicazione che detti beni non potessero essere sottoposti a tale sanzione. In ogni caso la motivazione sarebbe stata carente e, comunque, contraddittoria, posto che lo stesso Gup avrebbe riconosciuto che dagli atti non risultasse in maniera chiara ed univoca l'importo delle imposte evase a mezzo delle condotte illecite; di conseguenza, l'incertezza in ordine alla quantificazione del profitto avrebbe impedito al Gup di disporre la confisca.

Patteggiamento e confisca. Nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha innanzitutto chiarito che l'art. 444 c.p.p., comma 1, come modificato dal dlgs n. 150/2022, art. 25, comma 1, lett. a), limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa.

Reati tributari e confisca. Nella specie, posto che l'imputazione riguardava i delitti di utilizzo e di emissione di fatture per operazioni

Patteggiamento e confisca penal tributaria

Il quesito	Nel caso di patteggiamento per frode fiscale l'accordo tra le parti può escludere l'applicazione della confisca?
La norma	Ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria, essendo limitata alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla. Ai sensi dell'art. 12-bis dlgs 74/2000, nel caso di condanna o di patteggiamento per reato tributario, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo, anche per equivalente
La risposta della Suprema Corte	No, poiché, come affermato da Cass. pen. n. 25317/2023: • l'accordo tra le parti non può avere a oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria, quale quella penal tributaria • l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa

inesistenti di cui al dlgs 74/2000, artt. 2 e 8, ed essendo peraltro pacifica la mancata estinzione del debito tributario, si era proprio in presenza di una confisca obbligatoria: chiaro infatti è il dato testuale del dlgs 74/2000, art. 12-bis a tenore del quale "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo".

Concorso nel reato e confisca. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipen-

dentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Si tratta di interpretazione coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis, cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 19091/2020; Sez. VI, n. 26621/2018; Sez. II, n. 5553/2014).

Applicazione alla vicenda in esame. Ciò chiarito, il Gup bene aveva fatto a di-

sporre la confisca di quanto sequestrato all'imputato, in forza dell'indicato art. 12-bis. Al proposito, il Gup aveva ritenuto che i beni già oggetto di sequestro costituissero il profitto dei reati contestati; non essendo peraltro in dubbio che l'imputato avesse operato per conto e nell'interesse degli organizzatori del sodalizio, ottenendo un compenso per le proprie illecite prestazioni, così che ciò che era stato sequestrato rappresentava anche il prezzo del reato. Allo stesso modo, non meritevole di accoglimento è stato valutato il rilievo difensivo secondo il quale la sentenza non avrebbe indicato il profitto complessivo derivante dalla commissione dei reati oggetto in contestazione, riconoscendo, anzi, che dagli atti

non risultasse in maniera chiara ed univoca quale sarebbe stato l'importo delle imposte evase a mezzo delle condotte illecite, nè in ordine a quanto sequestrato all'imputato, e quindi quali fossero i beni oggetto del provvedimento ablativo.

La decisione della Suprema Corte. Dunque, posto che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena di cui all'art. 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa (così Cass. pen., Sez. III, n. 6047/2016), il ricorso, laddove attaccava la motivazione in ordine alla confisca, è apparso del tutto generico. A fronte di una statuizione, come detto, obbligatoria e che dava atto che quanto già sequestrato all'imputato rappresentasse il profitto e/o il prezzo dei reati oggetto di contestazione, sarebbe stato onere del ricorrente sia indicare l'oggetto di ciò che era stato sequestrato allo stesso in sede di indagine, sia elevare specifiche contestazioni, come, ad esempio, che l'importo dei beni sequestrati fosse superiore al profitto dei reati contestati: ma tutto ciò non era avvenuto. Di qui l'inammissibilità del motivo e la condanna al ricorrente delle spese processuali.

—© Riproduzione riservata—

Accesso alla procedura anche senza pagamento integrale

Dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, libero accesso al patteggiamento anche in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari: è quanto altresì stabilito dalla sentenza n. 25317/2023, con cui la terza sezione della Cassazione penale è tornata a pronunciarsi su un tema da tempo dibattuto, ovvero se, e per quali fattispecie, l'estinzione del debito tributario sia o meno condizione per patteggiare.

La questione ruota attorno alla interpretazione, tuttora controversa, dell'art. 13-bis dlgs 74/2000, che letteralmente sembrerebbe precludere, in maniera indistinta per tutti gli illeciti penal-tributari, l'accesso all'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti per

il contribuente che non abbia preventivamente pagato all'erario quanto dovuto. L'art. 13-bis fa tuttavia al contempo "salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2", le quali prevedono, per alcuni selezionati reati, e al verificarsi del pagamento del debito tributario, una causa di non punibilità. Ripercorrendo sinteticamente la giurisprudenza più significativa sul tema, un orientamento ammette al patteggiamento, per tutti i reati tributari (comprese quindi le ipotesi fraudolente), anche i contribuenti che non abbiano estinto il proprio debito con l'erario (cfr. tra le più recenti Cass. pen. n. 11620/2021). Tuttavia, si registrano al contempo sentenze di segno contrario (cfr. Cass. pen. n. 28950/2021), con cui la Suprema

Corte ha ritenuto che la suddetta soluzione possa valere solo per i reati di omesso versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti, per cui l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado dà già luogo alla non punibilità; al contrario, per gli altri più gravi delitti (quali le frodi fiscali), per patteggiare sarebbe necessaria l'estinzione del debito (non rappresentando il pagamento automaticamente una causa di non punibilità, ma solo se il ravvedimento operoso interviene prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali).

—© Riproduzione riservata—